

STUDIO SILVESTRINI
CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Faenza-Imola, 10 aprile 2024

Oggetto: Circolare mensile per la clientela aprile 2024

Informative e news per la clientela di Studio

Varie novità del periodo	pag. 2
Utilizzo crediti da bonus edilizi – Compensazioni di crediti d’imposta	pag. 4
Bonus investimenti 4.0. e Ricerca & Sviluppo – Comunicazione Preventiva	pag. 6
Crediti iva trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2024	pag. 7
Libera consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali	pag. 8
Approvato il decreto per il credito d’imposta 5.0	pag. 9
Correzione degli errori contabili: i chiarimenti dell’agenzia delle entrate	pag. 11
Novità in tema di ritenute d’acconto	pag. 12
Principali scadenze dal 16 aprile 2024 al 15 maggio 2024	pag. 15

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

VARIE NOVITA' DEL PERIODO

Ravvedimento speciale

Il comma 7 del D.L. n. 39/2024 dispone una riapertura dei termini per l'effettuazione del ravvedimento speciale: di cui all'art. 1, commi da 174 a 178 della L. 179/2022 (Legge di Bilancio 2023):

- alle annualità antecedenti al 2022;
- per ogni fattispecie di violazione "sostanziale" riguardante il ravvedimento speciale.

In relazione al periodo d'imposta imposta 2022 viene operata una modifica alla norma che già aveva esteso la definizione a tale periodo, mentre per le violazioni relative all'anno 2021 ed agli anni antecedenti sono introdotte specifiche disposizioni di riapertura dei termini

Omessa comunicazione dei dati POS – Le nuove sanzioni

Il D.L. n. 39/2024 introduce delle nuove sanzioni (senza possibilità di applicare il cumulo giuridico) a carico degli operatori finanziari che non procedono alla comunicazione dei dati (o vi procedono in modo tardivo o infedele) delle transazioni giornaliere effettuate mediante apparecchi Pos.

Modifiche al c.d. Superbonus

Con la pubblicazione del DL n. 39/2024, il legislatore, a decorrere dal 30/03/2024, ha ridisciplinato la possibilità di procedere all'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura/cessione del credito in relazione ai bonus edilizi.

Restano fermi le condizioni e modalità per gli interventi già iniziati prima del 16 febbraio 2023.

Più tempo per la registrazione degli aiuti di stato

Il comma 4 dell'articolo 7, D.L. 39/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024, proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'articolo 35, comma 1, D.L. 73/2022, rispettivamente dalle lettere b) e b-bis), (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato RNA (articolo 7, comma 4, D.L. 39/2024).

Termini in scadenza	Proroghe		
	D.L. Semplificazioni	D.L. Milleproroghe	D.L. Salva Conti
dal 22/06/2022 al 31/12/2022	al 30/06/2023	al 30/09/2023	
dal 01/01/2023 al 30/06/2023	al 31/12/2023	al 31/03/2024	30/11/2024
dal 01/07/2023 al 31/12/2023			
dal 01/01/2024 al 30/06/2024		al 30/09/2023	

Bonus Psicologo 2023

Dallo scorso 18 marzo e fino al prossimo 31 maggio, sarà possibile richiedere il bonus psicologo direttamente sul sito Inps con le proprie credenziali.

Si ricorda che il bonus psicologo Inps è un buono di importo fino a 1.500 euro per aiutare chi ha subito un disagio psicologico a causa della pandemia e dell'isolamento forzato per il Covid-19, in particolare le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica (L. 191/2023)

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

La nuova Liquidazione Periodica Iva 2024

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate pubblicato il 14 marzo 2024 introduce nelle LIPE la nuova soglia minima per i versamenti periodici dell'Iva che a partire dal 1° gennaio 2024 passa da 25,82 a 100 euro.

Fatturazione Elettronica – Aggiornata guida Agenzia delle Entrate

L'Agenzia Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle e-fatture e dell’esterometro” per:

- descrivere le modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
- fornire indicazioni per la compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

TIPO DOCUMENTO	
TD16	INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO
TD17	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO
TD18	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
TD19	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, CO. 2, DEL DPR 633/1972
TD20	AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6, CO. 8 e 9-BIS, D.LGS. 471/1997 O ART. 46, CO. 5, D.L. 331/1993)
TD21	AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
TD22	ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA
TD23	ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA
TD26	CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36, CO. 5, DEL DPR 633/1972)
TD28	ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea)

3

Comunicazione delle operazioni in contante legate al turismo

Dal 2012 è prevista una deroga alla limitazione dell'utilizzo dei contanti per gli acquisti, da parte di turisti con cittadinanza extra UE/UE/SEE non residenti in Italia, effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Per tali operazioni, nello specifico, l'articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la soglia “straordinaria” entro la quale è ammesso l'uso del contante a 15.000 euro.

Per beneficiare della facoltà di applicare la soglia straordinaria nei casi consentiti, i commercianti al minuto e soggetti equiparati (articolo 22, D.P.R. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972) devono:

- inviare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate, in cui comunicare l'adesione alla deroga;
- acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
- versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all'operazione;
- inviare una comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiore a 1.000 euro e inferiori alla soglia di 15.000 euro.

La comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2023 deve essere inviata:

- entro il 10 aprile 2024 per gli operatori che effettuano le liquidazioni Iva mensili;
- entro il 22 aprile 2024 per gli operatori che non effettuano le liquidazioni Iva mensili.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

UTILIZZO CREDITI DA BONUS EDILIZI – COMPENSAZIONI DI CREDITI D'IMPOSTA

Il D.L. n. 39/2024 nuovamente i casi di divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti non pagati. In particolare:

- è modificato il divieto generalizzato di utilizzo dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti superiori a €. 100.000 a decorrere dal 1/07/2024;
- è introdotto un nuovo divieto di utilizzo dei bonus edilizi in presenza di ruoli scaduti complessivamente superiori a €. 10.000.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori ad € 100.000

La Legge di bilancio 2024, nell'introdurre nell'art. 37, DL n. 233/2006 il nuovo comma 49-quinquies, ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2024, il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivo superiore a €. 100.000.

Ora, il comma 2 dell'art. 4 del DL n. 39/2024, tramite integrale sostituzione del citato co. 49-quinquies, modifica la disciplina come segue:

Art. 49-quinquies ante modifiche	Art. 49-quinquies post modifiche
In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.
La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.	La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.	

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Debiti rilevanti.

Una prima precisazione riguarda il calcolo del plafond di €. 100.000, cui partecipano:

- le iscrizioni a ruolo per imposte erariali;
- le iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate (**novità**);
- ivi inclusi quelli riferiti agli "atti di recupero" dei crediti d'imposta (inesistenti o utilizzati indebitamente) emessi ex art. 1, co. 421-423, L. n. 311/2004 ed art. 38-bis, Dpr 600/73;

Anche secondo la nuova formulazione, il limite di €. 100.000 dovrebbe costituire

- non un tetto al divieto di utilizzo (così da poter utilizzare l'eventuale eccedenza di credito)
- ma un ostacolo ex se, per rimuovere il quale è necessario estinguere per intero il debito.

Il divieto non opera se, a fronte dei carichi scaduti sono in essere:

- provvedimenti di sospensione (giudiziale / amministrativa in autotutela)
- piani di rateazione (es: dilazioni delle cartelle di pagamento ex art. 19, Dpr 602/73, una volta pagata la 1° rata) per i quali non sia intervenuta decadenza (**novità**)

Permangono, infine, le ulteriori disposizioni originariamente introdotte:

- controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate sui mod. F24 in compensazione, con possibile sospensione per 30 gg
- estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti previdenziali
- la decorrenza di tutte le precedenti disposizioni dal 1° luglio 2024.

5

Crediti da bonus edilizi e presenza di ruoli superiori ad € 10.000

Con l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 121 del DL 34/2020, riferito ai crediti derivanti dall'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, viene introdotto un nuovo divieto che si discosta parzialmente dal divieto di cui al precedente paragrafo, prevedendosi che:

- in presenza delle iscrizioni a ruolo/carichi di cui al paragrafo precedente (iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o iscrizioni a ruolo/carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero per utilizzo indebito di crediti)
- per importi complessivamente superiori a €. 10.000
- per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento (es: 30° giorno dal 60° giorno dalla notifica della cartella)
- e vi siano provvedimenti di sospensione in essere o sia intervenuta decadenza dalla rateazione

l'utilizzabilità in compensazione nel mod. F24 dei crediti d'imposta acquisiti (per la quota spendibile nell'anno), presenti nella Piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli/carichi (è, dunque, ammesso l'utilizzo dell'eccedenza rispetto ai ruoli/carichi).

Le modalità di attuazione e decorrenza sono affidate ad un prossimo Decreto Ministeriale del MEF.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

BONUS INVESTIMENTI 4.0 E RICERCA & SVILUPPO – COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il DM 6/10/2021 ha previsto che le imprese che effettuano investimenti rientranti nel cd. “*Piano di transizione 4.0*” sono tenute a presentare apposita comunicazione al MISE entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello dell’investimento, con finalità di mero monitoraggio.

Ora il Decreto Legge n. 39/2024 ha modificato la natura e la tempistica dell’obbligo comunicativo, introducendo l’obbligo di una comunicazione preventiva che riguarda:

- il “bonus investimenti 4.0” (di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter, L. n. 178/2020);
- il credito d’imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019).

Le imprese sono tenute a comunicare telematicamente:

- a) l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30/03/2024 (data di entrate in vigore del DL 39/2024);
- b) la presunta ripartizione negli anni del credito (es: 3 quote annuali dall’interconnessione per il bonus investimento 4.0; 3 quote annuali dall’effettuazione dell’investimento per il bonus R&S);
- c) la relativa fruizione.

La comunicazione va, poi, aggiornata al completamento degli investimenti agevolati, estesa anche agli investimenti realizzati nel 2024 prima del 30/03/2024.

Nello specifico:

- **per gli investimenti dal 30/03/2024**, occorre presentare una comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e una comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
- **per gli investimenti realizzati dall’01/01/2024 al 29/03/2024**, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post di completamento degli investimenti.
- **per gli investimenti 2023**, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

I termini e le modalità di invio di tali comunicazioni saranno definiti con un successivo DM, che aggiornerà il DM 06/10/2021 relativo alle vecchie comunicazioni richieste ai soli fini di monitoraggio.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2024

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2024 è fissato ordinariamente al 30 aprile.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è, infatti, possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
- solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni a esclusione delle c.d. start up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b) da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
 - c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER I CONSUMATORI FINALI

Con il recente provvedimento direttoriale n. 105669/2024 dello scorso 8 marzo 2024 – decorrente dal successivo 20 marzo 2024 - l’Agenzia delle entrate apporta rilevanti modifiche al precedente provvedimento direttoriale n. 433608 del 24 novembre 2022.

Quest’ultimo provvedimento, peraltro, aveva:

- sostituito integralmente le disposizioni dell’originario provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 con il quale erano state disciplinate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, D.Lgs. 127/2015;
- disciplinato i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che consente agli operatori Iva - o ai loro intermediari nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione espressa al servizio. Detta adesione era necessaria in base a quanto previsto dal citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015 che al comma 3 disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Con la successiva modifica introdotta dall’articolo 4-quinquies, comma 4, D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 191/2023) il Legislatore elimina la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

In forza, quindi, delle modifiche apportate dal recente provvedimento: *“Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita Iva, [liberamente] accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i “dati fattura” di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”.*

Oltre all’eliminazione della preventiva adesione al servizio è stato quindi previsto che:

- i file delle Fatturazione Elettronica siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sino al 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del SdI;
- i cosiddetti “dati fattura” (quelli rilevanti ai sensi dell’articolo 21, D.P.R. 633/1972 a eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

APPROVATO IL DECRETO PER IL CREDITO D'IMPOSTA 5.0

Con la pubblicazione del D.L. 19/2024 viene introdotto il cosiddetto “*credito d'imposta 5.0*”, ossia un nuovo credito d'imposta, che può arrivare sino al 45% della spesa sostenuta, per favorire gli investimenti nel biennio 2024-2025 in relazione al “*Piano transizione 5.0*”, quale sostegno al processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Malgrado si debba attendere uno specifico Decreto che sarà adottato dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a individuare le modalità attuative del credito d'imposta, pare utile già da subito fornire le prime indicazioni riguardanti le caratteristiche del bonus.

Il credito d'imposta

L'agevolazione è riconosciuta per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell'allegato A e nell'allegato B alla L. 232/2016 (ossia gli investimenti agevolati in passato quali beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il bonus è pari al:

- 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il credito d'imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; per l'autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che assicurano determinati standard.

Sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono però agevolabili nel limite del 10% degli investimenti

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito decreto attuativo.

Il credito d'imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Pur rinviando al Decreto attuativo l'individuazione degli aspetti pratici, la normativa prevede che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformi, nonché l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le pmi, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Sono comunque previsti ulteriori adempimenti, quali:

- la certificazione da parte del revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;
- l'indicazione del riferimento normativo nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risposta a interpello n. 73/E/2024 dello scorso 21 marzo l'Agenzia delle entrate ha fornito il primo chiarimento in merito alla procedura e alla rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, disciplinata dapprima dal D.L. 73/2022 e modificata successivamente dalla L. 197/2022.

La disposizione normativa e i soggetti interessati

Secondo quanto stabilito dall'articolo 83, comma 1, Tuir, il principio di derivazione rafforzata determina la rilevanza fiscale dei componenti reddituali (iscritti nel conto economico o nello Stato patrimoniale a seconda della rilevanza) nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Dopo le modifiche apportate dalla L. 197/2022, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili nell'esercizio in cui avviene è limitata alle società che applicano la derivazione rafforzata e che sottopongono il bilancio alla revisione legale dei conti. Sono quindi interessate le società di capitali che, essendo assoggettate a revisione legale, redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, nonché le micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Sono, invece, escluse le altre micro-imprese, nonché tutti i soggetti Irpef.

È bene osservare che per quanto riguarda i componenti negativi di reddito, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili riguarda solo quelli per i quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

11

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Nel caso oggetto della risposta a interpello una società, che adotta il principio di derivazione rafforzata e che sottopone il bilancio a revisione legale, ha corretto nel bilancio 2022 un errore consistente nella mancata imputazione di canoni di leasing di competenza degli esercizi 2019, 2020 e 2021, rettificando la posta "Utili portati a nuovo" in quanto ha ritenuto rilevante l'errore.

L'Agenzia delle entrate, confermando che nel caso di specie sono presenti i requisiti soggettivi e oggettivi per applicare la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili, fornisce i seguenti importanti chiarimenti:

- la rilevanza ai fini Ires dei maggiori componenti negativi riguardanti i canoni di leasing subisce le eventuali limitazioni alla deducibilità di cui all'articolo 102, comma 7, Tuir, in quanto la correzione non incide sulla natura del componente reddituale oggetto di correzione. In altre parole, la società può dedurre nel 2022 la quota capitale dei canoni di leasing nei limiti dell'importo che avrebbe potuto dedurre negli anni 2019, 2020 e 2021;
- la quota interessi dei canoni di leasing è indeducibile ai fini Irap, mentre ai fini Ires subisce le eventuali limitazioni alla deducibilità di cui all'articolo 96, Tuir, ossia entro il limite del 30% del Rol determinato nel periodo d'imposta in cui avviene la correzione degli errori contabili (2022);
- ai fini Ace, richiamando la Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, la correzione non assume rilievo ragion per cui la società dovrebbe ricorrere alla presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni oggetto di correzione (2019, 2020 e 2021) al fine di rideterminare l'importo della base di calcolo dell'Ace.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

NOVITA' IN TEMA DI RITENUTE D'ACCONTO

Due le novità che interessano l'obbligo di esercizio e versamento delle ritenute d'acconto. La prima riguarda gli agenti e i mediatori di assicurazione che diventano soggetti obbligati all'applicazione della ritenuta sulle proprie provvigioni, la seconda riguarda le nuove indicazioni in tema di versamento.

Agenti e i mediatori di assicurazione

Con la circolare n. 7/E/2024 del 21 marzo scorso l'Agenzia delle entrate ha dettato le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2024.

Come noto l'articolo 1, commi 89 e 90, L. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 5 dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

Da quanto suddetto deriva che a far data dallo scorso 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà essere applicata anche ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

Serve quindi riconsiderare le norme che regolano l'obbligo di esercizio della ritenuta e nello specifico l'articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973. L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è pari al 23% ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è pari al 20% dell'ammontare delle provvigioni.

12

Agenti senza dipendenti	23% sul 50% delle provvigioni
Agenti con dipendenti	23% sul 20% delle provvigioni

Si rende ora necessario ripensare al processo di comunicazione ai committenti dell'esistenza di dipendenti o terzi collaboratori. Tale dichiarazione va spedita al committente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante raccomandata A/R, tuttavia, se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro i 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

Ne deriva che, considerando che la modifica della Legge di Bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata che cade al 31 dicembre dell'anno precedente, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione potranno pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma ovvero entro il 16 aprile 2024.

Nuovi termini per il versamento delle ritenute d'acconto

Per i compensi corrisposti dal 2024, il "Decreto Adempimenti" ha semplificato i termini di versamento delle ritenute operate dai sostituti d'imposta di importo minimo, in particolare è prevista la possibilità:

- di non effettuare il versamento nei termini ordinari (16 del mese successivo a quello del pagamento) nel caso in cui il cumulo progressivo delle ritenute dovute dal mese di gennaio

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

fino al mese di novembre non superi una determinata soglia; in tal caso il versamento è dovuto il 16 dicembre;

- le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

Detto "importo minimo" è diversificato in relazione alla tipologia di sostituto o prestazione resa:

- per i condomini: l'importo minimo è determinato in 500 euro;
- per qualsiasi sostituto: l'importo minimo è determinato in 100 euro.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Martedì 16 aprile

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

14

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Venerdì 26 aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Martedì 30 aprile

Modello Iva TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al I trimestre 2024.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2023.

15

Mercoledì 15 maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,

Studio Silvestrini